AVVISO COMUNE SUL SETTORE VIGILANZA PRIVATA

DEFINIZIONE E SERVIZI

Visto il Titolo IV del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e il relativo Regolamento di Attuazione per opera di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari o immobiliari da svolgersi, in via esclusiva, dagli Istituti di Vigilanza Privata a mezzo di guardie particolari giurate loro dipendenti, in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata, si intende l'attività di sicurezza sussidiaria rivolta a prevenire reati ed evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, di qualsiasi natura, che la legge non riservi, in via esclusiva, alla forza pubblica o a soggetti investiti di pubbliche funzioni.

Tale individuazione è ricompressa nel quadro già definito e fatto proprio dalle circolari del Ministero dell'Interno n. 559/C.4713.10089.D(1) del 5 Luglio 1996 e n. 559/C.314.10089.D(7) del 28 settembre 1998 come pure dal parere del Consiglio di Stato del 14 luglio 2004, sez. I, n. 7556/2004.

Detta attività si esplica, in via esclusiva se terziarizzata, con riferimento alle seguenti categorie di beni e/o obiettivi sensibili, indicati a titolo non esaustivo:

1. centri industriali, centri commerciali, depositi siti e/o aree ove vengono prodotti, commercializzati, stoccati e/o depositati prodotti ad alta tecnologia, medicinali, armi e munizioni, esplosivi, sostanze tossiche o esplosive, prodotti chimici in genere, prodotti a rischio di impatto ambientale e/o altre strutture alle stesse assimilabili, siti ed aree archeologiche, museali e di interesse ambientale;
2. aziende pubbliche e private del settore energetico e delle forniture idriche, delle telecomunicazioni, ospedaliere e/o sanitarie;
3. emittenti radio televisive a diffusione nazionale;
4. istituti di credito;
5. aziende di trasporto, metropolitane, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie;
6. ambasciate;
7. terminal di autolinee;
8. centri industriali, centri commerciali, uffici, depositi, siti e/o aree non ricompresi nelle categorie di cui al precedente punto 1), quando l'attività viene svolta nelle ore notturne (22-06) oppure nelle ore diurne (06-22) quando necessiti di essere integrata con i servizi di cui a i

successivi punti d), e), f) trattandosi, in tali casi, di attività di vigilanza ex artt. 133 e 134 del TULPS;

9. Alberghi ed abitazioni con riferimento ai servizi di cui ai successivi punti d), e), f).

I servizi da svolgersi, in via esclusiva se terziarizzati, dagli Istituti di Vigilanza Privata a mezzo di guardie particolari giurate loro dipendenti, anche qualora non necessiti e/o venga richiesto l'uso dell'arma, sono:

a) il piantonamento fisso e/o antirapina con riferimento alle categorie di beni e/o obiettivi, orari e modalità di esecuzione dei servizi di cui ai precedenti punti da 1 a 9 compresi;
b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;
c) il trasporto e la scorta di valori;
d) la gestione di sistemi di sicurezza, di misure anti-intrusione e di controllo di sicurezza degli accessi;
e) la vigilanza ispettiva interna ed esterna e l'intervento ispettivo a seguito di segnalazione di allarme;
f) la gestione di sistemi di video sorveglianza e di tele allarme;
g) la gestione di sistemi di sicurezza e anti-intrusione nelle reti di comunicazione telematica;
h) la vigilanza rurale in genere;
i) il controllo satellitare della localizzazione con decodificazione di segnali di allarme ed attivazione dei necessari interventi di sicurezza sui mezzi mobili registrati in movimento:
j) custodia, contazione e trattamento valori;
k) i servizi nei porti, stazioni ferroviarie, aeroporti e loro sedimi:
 - vigilanza e custodia sia fissa che ispettiva degli aeromobili, dei treni e delle imbarcazioni;
 - controllo radiogeno del bagaglio registrato;
 - controllo radiogeno dei bagagli "RUSH" e di quelli "in transito";
 - controllo bagaglio a mano e "body check";
 - riconoscimento bagagli sottobordo;
 - controllo di passeggeri ai "gates" di imbarco e sotto l'aereo prima dell'imbarco effettivo;
 - decentramento dell'aeromobile in emergenza e operazioni di scarico merci bagaglio dallo stesso per consentire l'ispezione di tutte le parti dell'aereo da parte della Polizia di Stato;
 - intervista ai passeggeri prima dell'imbarco;

l) antitaccheggio.

Per valori si intendono denaro, ogni documento a cui sia riferibile e/o convertibile un valore nominale o reale in denaro, metalli preziosi.

Con successivo decreto del Ministero dell'Interno, potranno essere individuate categorie di beni e/o obiettivi sensibili o ulteriori attività di sicurezza, che non comportino l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgersi da Istituti di Vigilanza Privata a mezzo di guardie giurate loro dipendenti.

LA TARIFFA

Il vigente art. 257 R.D. 635 / 1940 considera la tariffa ("*tabella delle mercedi*") all'interno degli obblighi sottesi alla licenza di Pubblica Sicurezza.

Obbligo che non muta con la legislazione proposta dall'attuale Governo nel proprio disegno di legge.

Va detto che se il livello di mercede relativo ad un servizio costituisce un vincolo, questo deve necessariamente garantire, anche al fine di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, la remunerazione dei costi necessari al suo approntamento, oltre all'altrettanto irrinunciabile considerazione di un margine di utile, (finalizzato all'autofinanziamento della struttura che resta di natura privatistica, anche in funzione di tutela dell'investimento).

Per quanto riguarda la voce costi, questa è caratterizzata – per la sua assoluta maggioranza- dal costo del lavoro.

Nell'ambito di questa voce il costo derivante del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quanto ne discende in termini retribuzioni indirette ed assicurazioni sociali, costituisce dato certo, oggettivo ed unitario per tutto il territorio nazionale.

Parimenti, rifacendosi a quanto articolato nella parte riferita al "Regolamento Nazionale", nel caso in cui l'auspicato Decreto ministeriale dovesse recepire l'anticipazione degli effetti della riforma a proposito della regolamentazione nazionale, anche i relativi oggettivi costi derivanti degli obblighi scaturenti del regolamento nazionale andrebbero considerati nell'ambito dell'auspicata tariffa nazionale.

Tra quest'ultimi costi assume rilevanza quello riguardante la formazione professionale.

Anche in questo caso, come visto a proposito della regolamentazione nazionale, le tariffe approvate delle singole prefetture, tenendo a base quella unica nazionale potrebbero tenere conto – discrezionalmente – dei costi di eventuali contratti integrativi provinciali e delle eventuali regolamentazioni di polizia "aggiuntive" rispetto a quella nazionale.

IL REGOLAMENTO DI SERVIZIO NAZIONALE.

Opportunamente salvaguardata la discrezionalità delle Autorità di Pubblica Sicurezza in ambito territoriale, sembra indispensabile che l'auspicato Decreto ministeriale anticipatorio degli effetti della riforma del Testo Unico, porti con sé anche la definizione e la attuazione di un Regolamento nazionale valido per tutto il territorio della Repubblica.

Questa codificazione costituirebbe l'attualizzazione pratica dello standard "minimo" di sicurezza, espressione della scelta politica governativa cui si è fatto precedentemente cenno.

Questa definizione di un regolamento nazionale lascerebbe lo spazio tecnico/politico alle Autorità locali per adottare le motivate deliberazioni al fine di tutelare opportunamente e nella maniera più adeguata le esigenze dalle specifiche realtà locali.

Tale discrezionalità - ampia ma residuale – andrà supportata da adeguata motivazione in senso tecnico / amministrativo dell'atto.

L'utilità di una misura del genere appare enorme, oltre che strategica.

Da un lato, lo Stato riuscirebbe ad uniformare (ferme restando le peculiarità e le specificità dei territori) la natura, l'intensità ed, in definitiva, l'utilità dell'apporto degli Istituti di Vigilanza Privata dall'altro si creerebbe un auspicato effetto "certezza del diritto", certamente utile sia per gli operatori che per l'utenza.

Nell'auspicato Regolamento Nazionale si dovranno regolamentare la formazione, gli aggiornamenti e la riqualificazione professionale delle guardie particolari giurate prima e dopo la loro assunzione.

Prima dell'assunzione

- A cura di Enti Bilaterali o strutture idonee dagli stessi riconosciute tali, si dovranno predisporre i progetti ed i piani formativi nonché i corsi ed i moduli formativi in grado di preparare professionalmente le aspiranti G.P.G. (conoscenza dei compiti e dei diritti – doveri delle G.P.G., delle prescrizioni, delle cautele, della sicurezza sul lavoro, degli apparati

ricetrasmittenti e delle tecniche teoriche – operative per l'esecuzione di servizi).

- L'addestramento all'uso delle armi ed ottenimento della licenza di porto di pistola.

Dopo l'assunzione

Formazione pratica mediante lo svolgimento dei servizi in affiancamento operativo con G.P.G. esperte.